

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2762

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2004

—————

Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile
e sfruttamento dei minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sfruttamento dei minori, la pedofilia e la pornografia minorile è quanto di più riprovevole ed esecrabile possa essere prodotto da membri di una società civile. Solo interventi legislativi immediati e condanne rigide potranno salvaguardare il rispetto del diritto superiore del bambino e contrastare i suddetti fenomeni.

Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali ha la stessa valenza di una schiavitù, che ha come vittime i minori e come loro aguzzini esseri senza coscienza, che di questo aberrante fenomeno sono riusciti a fare una criminalità organizzata, la quale persegue un unico scopo: quello di procacciarsi con questi mezzi ignobili ingenti e facili profitti.

Chi sfrutta i minori a fini criminoso-lucrativi non è però l'unico colpevole da condannare. Alla sua stessa stregua sono i consumatori e chiunque propagandi per qualsiasi fine ogni tipo di pedopornografia.

A livello europeo e mondiale sono numerosi gli sforzi compiuti per vincere questo crimine disumano. Sono state adottate svariate risoluzioni e sono stati elaborati innumerevoli piani d'azione, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e a quanto stabilito dalla Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 31 agosto 1996 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali.

Il nostro paese dal canto suo ha risposto vigorosamente e con risolutezza agli inviti internazionali rivolti al contrasto di tali nefandezze.

Le modifiche al codice penale apportate dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, nonché

dalla legge 15 febbraio 1966, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale e dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno di minori, offrono solide fondamenta per una efficace e definitiva azione di contrasto di questi reati.

È su queste basi legislative, che bisogna operare, affinché le misure già intraprese migliorino ulteriormente la loro efficacia.

Per il suddetto motivo ritengo fondamentale un inasprimento delle pene attualmente previste per i reati inerenti la pornografia minorile, la pedofilia e lo sfruttamento dei minori. Accanto a ciò, il presente disegno di legge ha come obiettivo anche quello di stroncare l'uso dei moderni strumenti di comunicazione, incluse le più avanzate tecnologie telematiche, per fini che coinvolgono la pedopornografia e lo sfruttamento dei minori.

Passando adesso ad un'analisi sommaria del testo dell'articolato del presente disegno di legge, gli articoli 1 e 2 introducono un sostanziale aumento delle pene previste dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* del codice penale, inerenti la prostituzione minorile e la pornografia minorile.

L'articolo 3 estende ai partecipanti dei viaggi la medesima pena già prevista dall'art. 600-*quinqies* del codice penale per chi organizza o propaganda iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

L'articolo 4 fissa «alla metà» l'aumento di pena previsto dal primo comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale.

L'articolo 5, stabilisce dei principi di prevenzione e di controllo della recidiva, introducendo l'obbligo per il trasgressore, dopo

aver scontato la pena, di comunicare all'ufficio di questura competente per territorio la propria residenza ed il domicilio, qualora quest'ultimo non coincida con la residenza, nonchè eventuali cambiamenti, per un arco temporale non inferiore ai 10 anni.

L'articolo 6 introduce, dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, l'articolo 600-*octies*, il quale stabilisce regolamentazioni per la rete telematica, rivolte al contra-

sto della pedopornografia e dello sfruttamento minorile in rete.

L'articolo 7 inserisce il comma 10-*bis* e 10-*ter* all'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, con cui si sancisce il divieto di trasmissione totale o parziale di programmi a carattere pedopornografico.

Per le ragioni e le motivazioni finora esposte, mi auguro una rapida approvazione della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: «sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «otto a sedici anni e con la multa da 25.000 euro a 200.000 euro»;

b) al secondo comma, le parole da: «sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni», sono sostituite dalle seguenti: «tre a cinque anni e con la multa non inferiore a 15.000 euro».

Art. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: «sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «otto a quattordici anni o con la multa da 40.000 euro a 300.000 euro»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi, con qualsiasi mezzo, distribuisce, divulga o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma»;

c) al quarto comma le parole da: «fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti «da tre a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 10.000 euro».

Art. 3.

1. All'articolo 600-*quinquies* del codice penale le parole: «Chiunque organizza o propaganda» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque organizza, propaganda o partecipa».

Art. 4.

1. All'articolo 600-*sexies* del codice penale, primo comma, le parole: «da un terzo alla metà», sono sostituite dalle seguenti: «della metà».

Art. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Il condannato per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 600-*octies*, dopo aver scontato la pena ed essere stato rimesso in libertà, ha l'obbligo di comunicare all'ufficio di questura competente per territorio la residenza ed il domicilio, qualora quest'ultimo non coincida con la residenza.

La comunicazione di cui al secondo comma dev'essere rinnovata ad ogni cambiamento di domicilio o residenza, per il periodo di dieci anni.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, è punita con la reclusione non inferiore ai tre mesi e con la multa non inferiore a 1.000 euro».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. (*Regolamentazione delle rete Internet*) – Chiunque produce, usufrui-

sce, crea o sfrutta, per qualsiasi utilizzo e con qualsiasi mezzo, immagini da destinare o già presenti nella rete telematica, dal contenuto pedopornografico, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1000 a euro 5000.

Per esigenze investigative, i fornitori di connessioni alla rete *Internet* conservano i *file* per un periodo non inferiore ai cinque anni, e comunicano all'autorità giudiziaria eventuali fatti costituenti reato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione degli obblighi di cui al comma precedente è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Art. 7.

1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. È vietata la trasmissione totale o parziale di programmi a carattere pedopornografico.

10-*ter*. È vietata la trasmissione di programmi contenenti immagini di minori riconducibili alla pornografia».

